SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1804)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1982

Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

ONOREVOLI SENATORI. — L'unita disposizione tende a risolvere un problema interpretativo che si è posto nell'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

Si tratta della applicabilità della normativa di prevenzione dettata per prevenire il fenomeno della mafia anche alle diverse forme di associazioni a delinquere comunque denominate in sede locale.

Sul punto, a rigore, non dovrebbero sussistere dubbi — specie dopo le chiare pronunce emesse dalla Corte di cassazione, sezione I, il 12 novembre 1974 e 7 marzo 1977 — in quanto nessuna disposizione limita territorialmente l'applicazione delle norme di cui trattasi; ma, allo scopo di ovviare all'eventualità di orientamenti difformi, sembra opportuna una precisazione che valga a risolvere ogni residua perplessità.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni indicate nella suddetta legge.